

Il Protocollo Hiroshima-Nagasaki

Protocollo complementare al Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, avente come obiettivo la creazione di un mondo libero da armi nucleari entro il 2020.

Desiderando creare un sistema quadro nel quale affrontare il disarmo nucleare in ogni suo aspetto, al fine di facilitare l'adempimento degli Stati Parte agli obblighi assunti in base all'Articolo VI del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, e in vista dell'adempimento di tutti gli Stati all'obbligo a perseguire il disarmo nucleare, sancito dalla Corte Internazionale di Giustizia nel Parere Consultivo del 1996 sulla liceità dell'uso e della minaccia dell'uso delle armi nucleari;

Considerato che il continuo sfruttamento della natura discriminatoria del Trattato di Non Proliferazione - in base al quale gli Stati Parte militarmente nucleari sono esonerati dalla proibizione dell'acquisizione di armi nucleari - risulta incompatibile con il perseguimento in buona fede del disarmo nucleare in ogni suo aspetto;

Considerato, inoltre, che una piena uguaglianza di fronte al diritto internazionale dovrà essere ristabilita tramite l'eliminazione di tutti gli arsenali nucleari, come concordato da tutte le Parti nella decisione della Conferenza di Estensione del 1995 su "Principi e Obiettivi";

Articolo I

1. Gli Stati militarmente nucleari Parti di questo Protocollo cesseranno immediatamente:

tutte quelle attività relative all'acquisizione di armi nucleari che sono proibite agli Stati militarmente non nucleari in base alle norme del Trattato di Non Proliferazione;

tutte quelle attività che integrano le armi nucleari nelle dottrine e nelle pratiche militari;

disporranno, inoltre, l'immagazzinamento di tutte le armi nucleari e di tutto il materiale fissile utilizzabile per costruire armi nucleari in luoghi la cui sicurezza sia massimamente garantita entro il più breve tempo possibile.

2. Tutti gli altri Stati Parte di questo Protocollo che possiedano materiale fissile utilizzabile per costruire armi nucleari intraprenderanno tutte quelle attività descritte al comma 1 che si applichino alla propria situazione.

Articolo II

1. Gli Stati Parte di questo Protocollo perseguiranno in buona fede negoziati tesi a realizzare il disarmo nucleare in ogni suo aspetto, in base alle normative delle due sezioni principali, esplicitate qui di seguito:

Sezione Prima: i negoziati sotto questa sezione normeranno e codificheranno giuridicamente i provvedimenti di cui all'Articolo I, comma 1, a) e b).

Sezione Seconda: i negoziati affronteranno:

c) l'eliminazione di tutte le armi nucleari e relativi sistemi di dispiegamento, ivi compresi vettori, piattaforme di lancio, sistemi di comando e controllo.

d) l'eliminazione di ogni infrastruttura collegata all'acquisizione di sistemi di armi nucleari, ivi compresi impianti di produzione e sperimentazione, e di tutti gli stock di materiale fissile utilizzabile per costruire armi nucleari.

2. I negoziati di cui al comma 1 avranno come obiettivo una Convenzione sulle Armi Nucleari o un paragonabile Accordo Quadro. I negoziati inizieranno immediatamente e saranno perseguiti senza soluzione di continuità da tutti gli Stati Parte fino a quando l'obiettivo non sia stato raggiunto. Verrà costituito a tal fine un Segretariato per i negoziati che rimarrà operativo fino a quando i negoziati non saranno conclusi.

3. Gli Stati Parte si impegnano a intraprendere ogni sforzo necessario in buona fede, al fine di garantire che tutti i provvedimenti compresi nella Sezione Prima siano concordati e realizzati entro e non oltre il 2015; e che tutti i provvedimenti relativi alla Sezione Seconda siano concordati e realizzati entro e non oltre il 2020.

4. Tutti i provvedimenti contenuti o previsti nella Convenzione sulle Armi Nucleari o Accordo Quadro saranno soggetti ad una rigorosa ed efficace verifica internazionale e dovranno prevedere la costituzione di istituzioni internazionali capaci di garantire che il mondo libero da armi nucleari che si creerà in base ai provvedimenti sia sostenibile e possa essere mantenuto in perpetuità.

Articolo III

Niente in questo Protocollo potrà essere interpretato per ridurre in alcun modo gli obblighi alla Non Proliferazione di qualsiasi Stato Parte del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari; ivi compreso l'obbligo di ciascuno Stato a cooperare nella costituzione e nella gestione delle istituzioni internazionali di cui all'Articolo II, comma 4.